



Arezzo Sviluppo

Azienda Speciale
della Camera di Commercio
Arezzo-Siena

S T A T U T O

(Allegato alla deliberazione della Giunta n. 14 del 6/3/2020)

AREZZO SVILUPPO

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO AREZZO - SIENA
VIA SPALLANZANI 25 – 52100 AREZZO
TEL 0575 3030 – FAX 0575 300953
fo.ar@ar.camcom.it – info@sagoritalia.it arezzosviluppo@legalmail.it
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01862670518

STATUTO

Articolo 1

E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena (di seguito denominata Camera di Commercio), ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20/4/1934 n° 2011, nonché dell'art. 2 della Legge 580/93 e successive modificazioni e del D.Lgs 219/2016, l'Azienda Speciale Arezzo Sviluppo. L'Azienda svolge attività di interesse pubblico, non persegue fini di lucro e opera secondo le norme del diritto privato, nell'ambito dei fini di promozione dell'economia provinciale propri della Camera di Commercio.

L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa ad Arezzo presso la sede legale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e può istituire unità locali e/o sedi operative nel territorio di competenza.

L'Azienda è dotata di autonomia fiscale, con posizione distinta rispetto a quella della Camera di Commercio, ma non è dotata di personalità giuridica.

Articolo 2

L'Azienda è costituita per i seguenti scopi:

a) Formazione imprenditoriale e professionale. In tale linea operativa l'Azienda espletterà l'attività di:

- formazione specialistica, anche in vista della creazione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle competenze proprie dell'imprenditore e dei più stretti collaboratori, anche avvalendosi di strutture e di esperienze presenti in campo nazionale;
- formazione ed aggiornamento professionale rivolta agli operatori che intendono avviare attività economiche;
- orientamento scolastico e professionale anche in collaborazione con gli Enti istituzionali; in particolare per la realizzazione di progetti legati all'Alternanza Scuola-Lavoro;
- formazione nell'ambito delle A.D.R. (mediazione per la conciliazione civile e commerciale, arbitrato) così come previsto dalla normativa vigente.

b) Servizi innovativi per le filiere distrettuali. In tale linea operativa l'Azienda espletterà l'attività di:

- gestione del laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche con particolare specializzazione per i prodotti dell'oreficeria;
- certificazione di qualità, di sistema e di prodotto per l'oreficeria e gli altri settori che caratterizzano l'economia provinciale;
- erogazione di servizi di assistenza tecnica, di consulenza e di ricerca tecnologica in favore delle imprese del territorio;
- stipula di convenzioni con laboratori specializzati delle università, di istituti scientifici di aziende speciali di altre Camere di Commercio allo scopo di fornire agli operatori prestazioni analitiche di qualità, a condizioni economiche più convenienti;
- collegamento con le analoghe strutture gestite dalle Camere di Commercio per concordare procedure e metodologie uniformi, per rendere omogenei e mettere in rete i servizi prestati in ambito nazionale;

- realizzazione di analisi ed attività certificativi per conto dello Stato, di altri enti pubblici e privati anche ai sensi della normativa sull'oreficeria e le altre filiere produttive e di accordi internazionali.

c) Servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5, L.580/93. In tale linea operativa la Camera di Commercio può attribuire all'Azienda Speciale secondo direttive emanate annualmente:

- il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alla stessa le risorse finanziarie e strumentali necessarie;
- l'espletamento di talune fasi relative alle attività amministrative dell'Ente ed il supporto del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel territorio anche attraverso l'organizzazione di workshops ed eventi promozionali, ovvero la gestione di progetti speciali attivati anche tramite la partecipazione a bandi comunitari e accordi di programma.

Per il perseguimento dei fini sopraindicati, l'Azienda potrà partecipare a progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali, nonché acquisire incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo di iniziative della Camera di Commercio e di altri Enti. Essa potrà inoltre stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione o altri organismi pubblici o privati.

Articolo 3

Sono organi dell'Azienda speciale:

- a) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- b) Il Presidente;
- c) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 4

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio ed è composto fino ad un massimo di cinque (5) componenti. La Giunta della Camera di Commercio può nominare in alternativa un Amministratore Unico.

Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Camera di Commercio.

Ad ogni Consigliere spetta il rimborso delle spese vive per la partecipazione ai lavori del Consiglio, secondo le disposizioni vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è nominato dalla Giunta camerale entro 90 giorni dal suo insediamento e decade in coincidenza con la scadenza del Consiglio camerale. Nel periodo transitorio il Consiglio uscente o l'Amministratore Unico opera solo per l'ordinaria amministrazione.

Qualora si verifichi l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, lo stesso verrà sciolto con provvedimento della Giunta Camerale.

Con detto provvedimento la Giunta Camerale provvederà anche alla nomina del nuovo Consiglio.

I Consiglieri o l'Amministratore Unico possono essere riconfermati una sola volta.

Articolo 5

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede, osservando le direttive emanate dalla Camera di Commercio, all'amministrazione dell'Azienda Speciale nei limiti indicati dal presente Statuto e nei limiti degli stanziamenti previsti nei diversi capitoli di bilancio di previsione della Camera di Commercio, come dell'Azienda stessa.

Sono compiti del Consiglio o dell'Amministratore Unico :

- a) la redazione e l'approvazione dei bilanci (di previsione e consuntivo) corredati dalle relative relazioni illustrative. Detti bilanci saranno presentati in tempo utile alla Giunta Camerale per le analoghe determinazioni nel bilancio della Camera di Commercio;
- b) l'adozione dei Regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda che devono essere approvati dalla Giunta Camerale;
- c) l'approvazione di contratti e convenzioni necessari alla gestione dell'Azienda Speciale;
- d) la definizione, previa approvazione della Giunta Camerale, dell'organico dell'Azienda e la costituzione, modifica ed estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda con le conseguenti determinazioni sul trattamento economico.

Articolo 6

In caso di nomina da parte della Giunta della Camera di Commercio del Consiglio di Amministrazione, lo stesso è convocato dal Presidente con avviso ed allegato ordine del giorno via e-mail utilizzando l'indirizzo PEC, qualora posseduto dal destinatario. Entrambi i documenti debbono pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della prevista seduta.

Solo in caso d'urgenza e per motivi eccezionali il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con le stesse modalità almeno 48 ore prima della seduta.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le seguenti deliberazioni sono valide solo se adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio:

- a) eventuale conferimento di particolari facoltà ai consiglieri;
- b) approvazione dei Regolamenti interni dell'Azienda e di quelli per l'eventuale gestione dei servizi;
- c) approvazione dei bilanci;
- d) stipula di convenzioni con lo Stato, Regione o altri Enti Pubblici.

Nelle materie di cui ai punti b) e d), le relative deliberazioni non saranno rese esecutive senza l'approvazione della Giunta camerale.

Articolo 7

Il Presidente dell'Azienda Speciale è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Arezzo-Siena fra i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 4 ed ha la legale rappresentanza dell'Azienda anche in giudizio, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno, presiede le predette riunioni.

In caso di necessità il Presidente può assumere provvedimenti d'urgenza, con obbligo di sottoporli alla convalida del Consiglio nella prima riunione utile.

La Giunta Camerale nomina un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 8

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti dei quali uno effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, un altro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed infine uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione.

Il Collegio dura in carica quanto l'Organo di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi e sui titoli a custodia;
- verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di Statuto e regolamentari;
- vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- esaminano il preventivo economico e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse a quanto previsto all'art. 30, commi 3 e 4 del D.P.R. 02/11/2005, n. 254.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio camerale, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

Articolo 9

Il Direttore dell'Azienda Speciale è di norma il Segretario Generale della Camera di Commercio. Egli assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente o dell'Amministratore Unico .

Tale funzione, a seguito di nomina conferita dalla Giunta Camerale, può essere altresì ricoperta da un Dirigente camerale o da un esperto in possesso di adeguate capacità professionali e manageriali.

Articolo 10

Il Direttore può essere coadiuvato da un Vice-Direttore nominato nella persona di un funzionario camerale di livello non inferiore alla categoria D del CCNL Enti Locali, ovvero da un esperto in possesso di capacità tecnico-professionali adeguate e di comprovata esperienza. Può essere altresì istituita la figura del coordinatore operativo, nella persona di un dipendente dell'Azienda selezionato allo scopo. L'incarico di Vice-Direttore e/o di Coordinatore Operativo viene conferito dalla Giunta Camerale. La contabilità dell'Azienda può essere assicurata da un dipendente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena in possesso di adeguata professionalità, ovvero da personale interno.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico approva la misura dei compensi per le prestazioni di cui ai paragrafi precedenti, qualora siano svolte da personale esterno, sulla base degli indirizzi e direttive stabiliti dalla Giunta Camerale."

Articolo 11

L'Azienda Speciale è dotata di un proprio personale le cui caratteristiche qualitative e quantitative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico rispettando le direttive e previa approvazione della Giunta Camerale.

I rapporti fra l'Azienda Speciale e il personale sono regolati da norme contrattuali di diritto privato.

Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l'Azienda, oltre che del proprio personale, può avvalersi, nel rispetto delle disposizioni vigenti:

- a) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato con il contratto di diritto privato;
- b) di consulenti specializzati nella realizzazione di progetti nazionali e/o comunitari.

Articolo 12

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- proventi da prestazioni di servizi;
- contributi da parte di terzi nell'ambito di accordi e convenzioni per l'espletamento di servizi;
- contributi degli Enti ed organismi ed Organizzazioni imprenditoriali;
- contributi della Camera di Commercio;
- somme derivanti da finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
- qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta;
- eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano.

Articolo 13

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Bilancio di previsione e il Bilancio d'esercizio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico dell'Azienda in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale quali allegati al Bilancio della Camera di Commercio.

Il preventivo economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato G del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", ed è corredato dalla relazione illustrativa del Presidente o dell'Amministratore Unico ed è approvato dall'Organo di amministrazione previa relazione del Collegio dei Revisori dei conti, e da ogni altro documento giustificativo dei programmi di attività che si intendono realizzare nel corso dell'esercizio di riferimento.

Il Bilancio d'esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa in conformità ai modelli di cui agli allegati H ed I e sulla base dei criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 02/11/2005, n. 254 "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio".

Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 25 e 26 del D.P.R. citato e corredato dalla relazione sulla gestione a cura del Presidente o dell'Amministratore Unico, è approvato dall'Organo di Amministrazione dell'Azienda previa relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

La relazione sulla gestione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio in ordine ai progetti e alle attività realizzati dall'Azienda e con riferimento agli obiettivi assegnati dal Consiglio Camerale.

Articolo 14

Il servizio di cassa è di norma espletato dall'Istituto di credito che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio.

Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati in modo semplificato, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 254/2005, come segue:

- per le entrate è sufficiente la prova dell'accreditamento nel conto corrente della somma da incassare;

- per le uscite gli ordinativi di pagamento sono firmati congiuntamente dal Direttore o dal Vice Direttore e dal Responsabile Amministrativo-contabile dell'Azienda.

Articolo 15

La durata dell'Azienda è illimitata e la Giunta Camerale può in qualunque momento, verificatane l'opportunità, determinare lo scioglimento dell'Azienda stessa.

Articolo 16

Lo Statuto dell'Azienda Speciale potrà essere modificato con provvedimento della Giunta Camerale.